

► **Codice della crisi
d'impresa e
dell'insolvenza**

Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 - Codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre
2017, n. 15

1. ENTRATA IN VIGORE

Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII) entrerà in vigore il 15 agosto 2020, salve modifiche normative che intervengano *medio tempore*. Il CCII sarà composto da 391 articoli (contro i 266 della precedente "Legge Fallimentare") ed introdurrà un *corpus* normativo che recepisce orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati.

2. LE PRINCIPALI NOVITA'

- Introduzione della possibile "risoluzione di diritto" dei rapporti di lavoro pendenti;
- introduzione di una procedura più snella in materia di licenziamento collettivo nell'ambito di aziende in crisi;
- modifiche in materia di trasferimento di azienda;
- armonizzazione delle procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori.

**3. EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SUI
RAPPORTI DI LAVORO**

Il nuovo CCII prevede che l'apertura della liquidazione giudiziale **non costituisce motivo di licenziamento**.

I rapporti in corso, alla data della sentenza, sono **sospesi** fino a quando il curatore, in conformità con l'autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, decide di subentrare nei contratti, ovvero di recedere.

Tale sospensione obbligatoria nell'arco temporale che va dall'avvio della procedura fino alla scelta del curatore di subentrare in essi o scioglierli, fa venire meno:

- l'obbligo retributivo a carico della curatela;

- il credito contributivo a favore dell'INPS nei confronti dei lavoratori.

4. IL RECESSO O IL SUBENTRO DEL CURATORE

La nuova impostazione del CCII prevede che i rapporti di lavoro proseguano in due casi: il primo è quello in cui il curatore subentra alla gestione dell'impresa, oppure se vi è la possibilità di cedere l'azienda o il ramo di azienda.

Qualora non fosse possibile la continuazione dell'attività di impresa o il suo trasferimento, il curatore deve senza indugio procedere con la comunicazione di recesso dai relativi rapporti di lavoro. Tale risoluzione dovrà essere effettuata per iscritto.

In ogni caso, trascorso il termine di 4 mesi dall'apertura della liquidazione senza che vi sia stato un formale subentro nei contratti, i rapporti si intenderanno **risolti di diritto** con efficacia *ex tunc*, ossia con effetto dalla data di apertura della liquidazione.

Da ciò si comprende che il curatore ha a sua disposizione 4 mesi di tempo per poter decidere sulla prosecuzione dei rapporti, durante i quali potrà valutare eventuali trattative che abbiano ad oggetto la cessione d'azienda o di un suo ramo.

Il termine di 4 mesi è **prorogabile fino ad un massimo di 8 mesi** e la proroga può essere richiesta (i) dal direttore dell'Ispettorato del Lavoro competente territorialmente; (ii) da ciascun lavoratore (ma in tal caso la proroga avrà efficacia limitatamente ai lavoratori che ne abbiano fatto richiesta).

Nel caso in cui alla proroga consegua la cessazione dei rapporti di lavoro, a ciascun lavoratore sarà riconosciuta una indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, per un importo pari a 2 mensilità dell'ultima retribuzione presa a riferimento per il calcolo del TFR, per ogni anno di servizio. L'indennità non potrà essere inferiore a 2 mensilità e non superiore ad 8, e sarà ammessa al passivo della liquidazione giudiziale.

Resta ferma la possibilità per i lavoratori, nell'ipotesi in cui la proroga non dia esiti positivi, di **dimettersi per giusta causa**, con diritto all'indennità sostitutiva del preavviso. L'ottavo comma prevede che il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso spetta ai lavoratori a tempo indeterminato anche nel caso di recesso o di risoluzione di diritto (mancata decisione del curatore a subentrare nei rapporti oltre il termine di quattro o di otto mesi concessi dalla norma).

Quindi, il curatore potrà:

Recedere	Subentrare
----------	------------

<p>Il recesso del curatore dai rapporti di lavoro subordinato sospesi ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. (c.d. "efficacia <i>ex tunc</i>")</p>	<p>Il subentro del curatore nei rapporti di lavoro subordinato sospesi decorre dalla comunicazione dal medesimo effettuata ai lavoratori. (c.d. "efficacia <i>ex nunc</i>")</p>
---	--

La procedura prevede che il curatore debba trasmettere all'Ispettorato Territoriale del Lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale, **entro 30 giorni** dalla nomina, l'elenco dei dipendenti dell'impresa in forza al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale stessa. Su istanza del curatore il termine può essere prorogato dal giudice delegato di ulteriori 30 giorni, quando l'impresa occupa più di 50 dipendenti.

5. DIMISSIONI

Il comma 5 dell'articolo 189 del CCII prevede la possibilità per i lavoratori di poter rassegnare le **dimissioni per giusta causa**, trascorsi 4 mesi dall'apertura della liquidazione giudiziale, con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale stessa.

Il lavoratore avrà diritto alla indennità sostitutiva del preavviso.

Tale norma sembrerebbe dunque consentire ai lavoratori la possibilità di reagire ad un eventuale inerzia del curatore che dovesse non manifestare la sua intenzione di subentrare o risolvere i rapporti di lavoro nei 4 mesi previsti. La dottrina ha avanzato delle critiche a questa previsione normativa in quanto, nel corso dei quattro mesi, i lavoratori sarebbero privati della retribuzione, della relativa contribuzione nonché della possibilità di recedere per giusta causa.

6. IL NUOVO ARTICOLO 2119 C.C.

Il CCII ha disposto una modifica dell'articolo 2119 c.c., che sarà vigente dal 15 agosto 2020, introducendo la previsione per cui *"Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell'insolvenza."*

7. IL LICENZIAMENTO COLLETTIVO

Il CCII affronta la fattispecie del licenziamento intimato dal curatore introducendo una procedura derogatoria rispetto a quella ordinaria per il caso in cui il curatore, a seguito del

subentro totale o parziale nei rapporti di lavoro, decida di procedere ad un licenziamento collettivo.

In primo luogo, il CCII prevede che i destinatari della comunicazione di avvio della procedura siano le RSA, ovvero le RSU nonché le rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. La comunicazione deve essere trasmessa altresì all'Ispettorato Territoriale del Lavoro del luogo ove i lavoratori interessati prestano in prevalenza la propria attività e, comunque, all'Ispettorato Territoriale del Lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale.

Nulla cambia in merito al contenuto della comunicazione che deve indicare “**sintetiche**” informazioni da rendere ai destinatari.

In particolare, la comunicazione deve contenere sintetica indicazione: (i) dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; (ii) dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; (iii) del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonché' del personale abitualmente impiegato; (iv) dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale; (v) delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo e del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva.

Il CCII ha **eliminato la c.d. fase amministrativa** con l'evidente finalità di rendere più celere e scorrevole la procedura. Da ciò deriva che l'esame congiunto può essere richiesto dalle rappresentanze sindacali entro 7 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di avvio. L'esame congiunto può essere convocato anche dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, nel solo caso in cui l'avvio della procedura di licenziamento collettivo non sia stato determinato dalla cessazione dell'attività dell'azienda o di un suo ramo.

Qualora nel predetto termine di 7 giorni **non sia pervenuta alcuna istanza di esame congiunto** o lo stesso, nei casi in cui è previsto, non sia stato fissato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in data compresa entro i 40 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio, **la procedura si intende esaurita**.

Scorcelli Rosa & Partners
Studio Legale
www.splegal.it
info@splegal.it

Milano
20122 Galleria San Babila 4/C
Tel.: +39 02 763 907 44
Fax: +39 02 763 906 81

Roma
00187 Via XX Settembre 1

Se invece viene richiesto l'esame congiunto, la consultazione si intende esaurita qualora, decorsi 10 giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo sindacale, salvo che il giudice delegato, per giusti motivi ne autorizzi la proroga, prima della sua scadenza, per un termine non superiore a 10 giorni.

Pertanto, la durata della procedura sindacale varia **da 10 a 20 giorni**, contro i 75 previsti dalla Legge 223/1191. Tuttavia tale durata può essere elevata a 50 o 60 giorni qualora l'esame congiunto faccia seguito ad una convocazione da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Infine, raggiunto l'accordo sindacale o comunque esaurita la procedura, il curatore provvede ad intimare i licenziamenti tramite comunicazione per iscritto, nel rispetto del periodo di preavviso con successiva trasmissione ai competenti uffici dell'elenco dei lavoratori interessati, con indicazione del nominativo di ciascun lavoratore, del luogo di residenza, del livello di inquadramento, della qualifica, dell'età, dell'eventuale carico di famiglia e con l'indicazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta.

8. DIRITTI DEI LAVORATORI

In caso di recesso del curatore, di licenziamento, dimissioni o risoluzione di diritto, spetta al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato l'**indennità di mancato preavviso** che, ai fini dell'ammissione al passivo, è considerata, unitamente al **trattamento di fine rapporto**, come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale.

Parimenti, nei casi di cessazione dei rapporti di lavoro, il ticket di licenziamento, che è dovuto anche in caso di risoluzione di diritto, è ammesso al passivo **come credito anteriore** all'apertura della liquidazione giudiziale.

9. ESERCIZIO DELL'IMPRESA DA PARTE DEL CURATORE

Il comma 8, articolo 189 del CCII è la norma che è stata maggiormente criticata a causa della poca chiarezza.

Infatti tale disposizione prevede che durante l'esercizio dell'impresa del debitore in liquidazione giudiziale da parte del curatore, i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderli o esercitare la facoltà di recesso ai sensi della "disciplina lavoristica vigente". La norma prevede che, anche in questo

Scorcelli Rosa & Partners

Studio Legale
www.splegal.it
info@splegal.it

Milano

20122 Galleria San Babila 4/C
Tel.: +39 02 763 907 44
Fax: +39 02 763 906 81

Roma

00187 Via XX Settembre 1

caso, continuano ad applicarsi le norme sul recesso, sulla risoluzione di diritto e sul licenziamento collettivo.

La maggiore critica mossa a tale disposizione riguarda la poca chiarezza della sua formulazione che sembrerebbe riconoscere al curatore la facoltà di sospendere o di recedere dai rapporti di lavoro, anche successivamente alla decisione di subentrarvi, generando così una notevole incertezza per i lavoratori.

10. TRATTAMENTO NASPI

L'articolo 190 del CCII dispone che la cessazione del rapporto di lavoro, per dimissioni per giusta causa, per licenziamento o per risoluzione di diritto, costituisce perdita **involontaria** dell'occupazione e, pertanto, al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpl.

11. EFFETTI DEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA

Il CCII, all'articolo 191, ha introdotto una nuova disciplina relativa ai trasferimenti di aziende in liquidazione giudiziale in cui siano coinvolti dei lavoratori dipendenti.

La norma prevede che “Al trasferimento di azienda nell'ambito delle procedure di liquidazione giudiziale, concordato preventivo e al trasferimento d'azienda in esecuzione di accordi di ristrutturazione si applicano l'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, l'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 9 e le altre disposizioni vigenti in materia.”

Questa norma innanzitutto chiarisce che i limiti e le procedure descritte dall'articolo 47 della Legge 428/1990 dovranno essere correttamente attivate ed osservate anche dai curatori e commissari giudiziali.

Inoltre, la norma dispone che nell'ambito di trasferimenti di lavoratori in forza ad imprese coinvolte in procedure concorsuali devono essere assolti gli obblighi, disciplinati dalle norme sopra indicate, volte a garantire l'occupazione e favorire la risoluzione di crisi aziendali, nei casi di affitto o di vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, garantendo un regime di **“prelazione”** a favore di lavoratori che intendano costituire società cooperative al fine di proseguire l'attività delle imprese sottoposte a procedura.

Scorcelli Rosa & Partners

Studio Legale
www.splegal.it
info@splegal.it

Milano

20122 Galleria San Babila 4/C
Tel.: +39 02 763 907 44
Fax: +39 02 763 906 81

Roma

00187 Via XX Settembre 1

Il CCII prevede altresì che nei casi di trasferimento di aziende nell'ambito di procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, la comunicazione preventiva può essere effettuata anche solo da chi intenda proporre offerta di acquisto dell'azienda o proposta di concordato preventivo concorrente con quella dell'imprenditore.

Questa previsione determina che l'efficacia degli accordi di cui all'articolo 4bis e 5 dell'articolo 47 della citata Legge potrà essere subordinata alla successiva attribuzione dell'azienda ai terzi offerenti o proponenti.

Importanti sono altresì le novità circa gli effetti e l'efficacia dell'articolo 2112 c.c., nonché degli accordi collettivi raggiunti in sede di consultazione sindacale.

In particolare, nel caso in cui sia raggiunto un accordo sindacale volto a salvaguardare l'occupazione, troverà applicazione l'articolo 2112 c.c. qualora il trasferimento riguardi aziende:

- per le quali sia stata dichiarata l'apertura della procedura di concordato preventivo in regime di "continuità indiretta", con trasferimento di azienda successivo all'apertura del concordato stesso;
- per le quali vi sia stata l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, quando gli accordi non hanno carattere liquidatorio;
- per le quali è stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività.

Si segnala che qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata, i rapporti di lavoro continuano con il cessionario.

Resta ferma, invece, la possibilità di accordi individuali con i singoli lavoratori interessati, anche in caso di esodo incentivato dal rapporto di lavoro, che dovranno essere sottoscritti nelle sedi di cui all'articolo 2113 c.c..

Infine, è opportuno segnalare tre ulteriori novità:

La prima consiste nella **non applicazione della solidarietà tra azienda cedente e cessionaria** nei casi di **trasferimento di imprese in procedura concorsuale**. Inoltre, non operando l'articolo 2112, comma 2, del c.c., il trattamento di fine rapporto

diviene immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di Garanzia, in presenza delle condizioni di legge, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente. In tal caso, la data del trasferimento si sostituisce a quella di cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto che saranno corrisposti dal Fondo di Garanzia in sede di concordato preventivo.

L'articolo 47 della L. 428/90 è stato implementato del comma 5-ter in cui viene sancito che qualora il trasferimento riguardi imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.

In conclusione, viene aggiunta, nel comma 6 dell'articolo 47 della L. 428/90 la locuzione al testo vigente prevedendo così che nei confronti dei lavoratori che non passano "comunque" alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante sorge il diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi.

12. I GRUPPI DI IMPRESE

Il CCII colma una carenza "storica" della Legge Fallimentare, ossia quella di una disciplina della crisi dedicata ai gruppi di imprese. Il CCII, infatti, stabilisce lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell'insolvenza delle diverse imprese del gruppo, individuando criteri di competenza territoriale idonei allo scopo, precisando che, anche in caso di procedure distinte che si svolgono in sedi giudiziarie diverse, ci sono obblighi di reciproca informazione a carico degli organi competenti.

È stata disciplinata la possibilità di proporre un unico ricorso sia per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti dell'intero gruppo, sia per l'ammissione di tutte le imprese del gruppo alle procedure di concordato preventivo e per la successiva eventuale omologazione, anche con presentazione di un piano concordatario unico o di piani tra loro collegati.

Scorcelli Rosa & Partners

Studio Legale
www.splegal.it
info@splegal.it

Milano

20122 Galleria San Babila 4/C
Tel.: +39 02 763 907 44
Fax: +39 02 763 906 81

Roma

00187 Via XX Settembre 1

Il CCII prevede la nomina di un unico giudice delegato e un unico curatore, ma di distinti comitati dei creditori per ciascuna delle imprese del gruppo, oltre un criterio di ripartizione proporzionale dei costi della procedura tra le singole imprese del gruppo.

13. I SEGNALI DI ALLERTA

Il CCII introduce delle misure volte a favorire l'emersione tempestiva della crisi d'impresa prima che venga proclamata l'insolvenza. Tale sistema di "allerta" mira a spingere i debitori ad affrontare tempestivamente le difficoltà, accedendo alla composizione assistita della crisi oppure ad uno degli strumenti o delle procedure previste dal CCII. Tali strumenti e procedure sono sostanzialmente quelli già previsti dalla Legge Fallimentare, con talune modifiche o restrizioni.

La segnalazione della situazione di difficoltà è affidata a un doppio canale, oltre che all'attivazione autonoma dell'imprenditore:

- intervento degli organi di controllo interno;
- intervento dei creditori istituzionali, Inps e Fisco.

Al fine di contenere il rischio di segnalazioni strumentali, viene affidata ai dottori commercialisti la determinazione di indici da aggiornare periodicamente.

È prevista l'esclusione per le grandi imprese, dei gruppi di imprese di rilevanti dimensioni e società con azioni quotate, delle imprese cui leggi speciali impongano il ricorso alla liquidazione coatta amministrativa, come le banche, le imprese che esercitano attività di intermediazione finanziaria e le compagnie assicuratrici.

14. LA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE

La procedura di allerta sarà gestita dagli Organismi di composizione della crisi di impresa (Ocri), già costituiti o in corso di costituzione, presso ogni Camera di Commercio.

La procedura di composizione ha avvio con l'audizione del debitore e degli organi di controllo societari (se presenti). La norma prevede che si procede alla loro convocazione ed audizione in via riservata e confidenziale.

Il collegio, sentito il debitore e tenuto conto degli elementi di valutazione da questi forniti nonché dei dati e delle informazioni assunte, può:

- disporre l'archiviazione delle segnalazioni ricevute se ritiene che non sussistano i presupposti della crisi;
- in caso contrario, individuare con il debitore le possibili misure per porre rimedio alla crisi e fissare il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione.

15. COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Su istanza del debitore il collegio fissa un termine non superiore a tre mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori tre mesi solo in caso di positivi riscontri delle trattative, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi, incaricando il relatore di seguire le trattative.

Il collegio procede nel più breve tempo possibile ad acquisire dal debitore, o su sua richiesta a predisporre, anche mediante suddivisione dei compiti tra i suoi componenti sulla base delle diverse competenze e professionalità, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nonché un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dell'ammontare dei rispettivi crediti e degli eventuali diritti di prelazione.

Al momento della dichiarazione del debitore circa la sua intenzione di presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo, il collegio procede, su richiesta del debitore, ad attestare la veridicità dei dati aziendali.

L'accordo con i creditori deve avere forma scritta, viene depositato presso l'organismo e non è ostensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto. Esso produce i medesimi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento e, su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati, è iscritto nel registro delle imprese.

Se allo scadere del termine di tre mesi non è stato raggiunto un accordo con i creditori coinvolti, e dunque permane una situazione di crisi, il collegio invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza nel termine di trenta giorni.

16. DOMANDA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso:

- del debitore;

- degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa;
- di uno o più creditori; o
- del pubblico ministero.

Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura.

Il tribunale con decreto convoca le parti non oltre 45 giorni dal deposito del ricorso.

17. APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Nel caso in cui il tribunale riscontri la sussistenza dei presupposti, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale.

Con la sentenza il tribunale:

- a) nomina il giudice delegato per la procedura;
- b) nomina il curatore e, se utile, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;
- c) ordina al debitore il deposito, entro tre giorni, dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- d) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centocinquanta giorni in caso di particolare complessità della procedura;
- e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;
- f) autorizza il curatore:
 - i. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - ii. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - iii. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori;
 - iv. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

- v. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

La sentenza produce effetto dalla data della pubblicazione. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.

N.B. Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila (importo che dovrà essere aggiornato ogni tre anni).

* * *

Scorcelli Rosa & Partners

Studio Legale
www.splegal.it
info@splegal.it

Milano

20122 Galleria San Babila 4/C
Tel.: +39 02 763 907 44
Fax: +39 02 763 906 81

Roma

00187 Via XX Settembre 1